# COMUNE DI CARINARO
## PROVINCIA DI CASERTA

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERA N. 17 del 07 LUGLIO 2010**

**Oggetto: Approvazione proposta di modifica del regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali.**

L'anno **duemiladieci** e questo giorno **sette** del mese di **luglio** alle ore **18.00** nella sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **02.07.2010 prot. n. 4884,** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria**, pubblica, di prima convocazione. Presiede la seduta il consigliere **dott. Leucio Rapuano** in qualità di **Presidente** del Consiglio**.** Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. **15** e assenti n. **2** come segue:

| COGNOME E NOME | PRES. | ASS. | COGNOME E NOME | PRES. | ASS. |
|---|---|---|---|---|---|
| - Masi Mario **(Sindaco)** | SI | | - Moretti Francesco | SI | |
| - Sglavo Angelo | SI | | - Moretti Sebastiano | SI | |
| - Lisbino Antonio | | SI | - Rapuano Leucio | SI | |
| - Barbato Giuseppe | SI | | - D'Agostino Domenico | SI | |
| - Sepe Paolo | SI | | - Barbato Domenico | SI | |
| - Dell'Aprovitola Marianna | SI | | - Sardo Raffaele | SI | |
| - de Chiara Maria Grazia | | SI | - Comparone Tommaso | SI | |
| - Turco Antonio | SI | | - Petrarca Pasquale | SI | |
| - Capoluongo Bruno | SI | | | | |

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: ////////////////////////////////////////////////
Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **Salvatore Capoluongo**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato**.**

**Comune di Carinaro**

**AREA AMMINISTRATIVA ED AA.GG.**

Proposta di delibera di Consiglio Comunale

**Oggetto: Approvazione proposta di modifica del regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali.**

**IL SOTTOSCRITTO**
**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED AA.GG.**

Nella persona del Dr. Salvatore Capoluongo, giusto incarico ricevuto dal Sindaco n. 22 del 30/06/2010;

PREMESSO:

che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 10/06/2005 è stato approvato il regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali;

Viste le proposte di modifica del predetto regolamento, redatte dall'Amministrazione Comunale;

Visto il Verbale della Commissione congiunta affari istituzionali ed amministrativi – servizi sociali ed attività sportive, redatto in data 22/06/2010;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale in ordine alla approvazione delle proposte di modifica del regolamento;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di

**delibera**

Approvare le **proposte di modifica del regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali**

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267**

## Approvazione proposta di modifica del regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali.

---

*PARERE DI REGOLARITA' TECNICA*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

**Parere favorevole**

**Parere sfavorevole**

Carinaro, lì 30/06/2010

Il Responsabile del Servizio f.f.
**dr. Salvatore Capoluongo**

---

*PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

**Parere favorevole**

**Parere sfavorevole**

**Parere irrilevante**

Carinaro, lì 30/06/2010

Il Responsabile del Servizio
(Arturo Barbato)

---

*PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 39 DELLO STATUTO COMUNALE*

**Il Segretario Comunale**

In merito alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – dello statuto comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Carinaro, lì 30/06/2010

Il Segretario
(dott. Salvatore Capoluongo)

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE

# DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

**(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 07/07/2010)**

## ART. 1
## OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni sportive, società, ditte e cooperative operanti nel settore.
2. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione delle attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

## ART. 2
## FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Con la concessione disciplinata dal presente regolamento, il Comune di Carinaro tende alla realizzazione delle finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

1) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo;
2) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
3) ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune.

## ART.3
## MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI E REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Gli impianti sportivi comunali sono gestiti mediante appalto di gestione, con onerosità di canone, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute in apposito atto di convenzione, da stipularsi con il soggetto aggiudicatario.
2. Possono partecipare alla gara per l'affidamento del sevizio in argomento i seguenti soggetti:
    a. le Imprese, ditte o cooperative che abbiano i seguenti requisiti:
        -iscrizione alla Camera di Commercio per almeno una delle seguenti attività:
        -gestione di impianti polivalenti;
        -gestione di palestre;
        -gestione di impianti sportivi;
    b. Enti di promozione sportiva;
    c. Federazioni, associazioni, Società sportive regolarmente affiliate alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI da almeno due anni, in forma singola o unitamente ad altre società sportive appositamente riunite in Comitato di gestione o altra forma. Le predette società sportive, oltre che partecipare singolarmente possono partecipare alla gara riunendosi in associazione temporanea. Si precisa che in questo caso, ai fini della partecipazione, della responsabilità, della presentazione dell'offerta e di ogni altro adempimento, si applicherà la normativa prevista dal ***D.Lgs. 163/2006*** in materia di associazione temporanea di imprese.

3. In considerazione di quanto disposto dall'art. 90, comma 25, della legge 289/2002, a parità di punteggio tra Ditta o Cooperativa e Ente di Promozione Sportiva o Associazione/Società sportiva regolarmente affiliata da almeno due anni a federazione o ad Ente di promozione sportiva, si procederà ad aggiudicare la gara in favore di queste ultime, con preferenza fra quelle che svolgano attività sportiva agonistica e/o giovanile nel territorio del Comune di Carinaro. ***Inoltre, a queste ultime, in caso di presentazione di offerta per la gestione, sarà previsto nel bando di gara l'attribuzione di un punteggio pari ad un decimo del punteggio complessivo per l'affidamento della gestione, che tenga conto di quelle che svolgano attività sportiva agonistica e/o giovanile nel territorio comunale. Il Dirigente dell'area tecnica dovrà prevedere nel bando di gara una griglia di punteggi che premierà quelle con maggiore esperienza in modo proporzionale tra i partecipanti;***.

4. I soggetti partecipanti dovranno possedere requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, da specificarsi nel disciplinare di gara.
5. ***L'appalto verrà aggiudicato al soggetto che avrà presentato offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti elementi in ordine decrescente:***

    a) ***ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, da specificarsi con una relazione ed un progetto.***
    ***La relazione dovrà specificare - a titolo esemplificativo, ma non obbligatorio o esaustivo - Organizzazione del servizio; Modalità di programmazione delle attività sportive che l'aggiudicatario propone di effettuare negli spazi e orari liberi da usi stabiliti dal Comune, nel rispetto di quanto disposto nel disciplinare di gara; Descrizione dei tempi, ore e turni di lavoro in funzione dell'organizzazione del servizio e delle fasce orarie di apertura degli impianti; Numero dei dipendenti da impiegare nell'appalto in oggetto, livello di inquadramento e di responsabilità operativa, oltre ogni utile indicazione sull'organizzazione e modalità di esecuzione del servizio di gestione. Descrizione dei presidi infortunistici messi a disposizione degli operatori e delle indicazioni fornite per l'uso degli stessi, ed ogni altro elemento utile al fine dell'attribuzione del punteggio sull'organizzazione del servizio ed ogni altra circostanza utile a valutare l'idoneità del proponente ai fini della gestione.***

    b) ***PREZZO: Entità del corrispettivo complessivo offerto al Comune come canone annuo per la gestione della struttura sportiva, la cui base d'asta è prevista in €. 7.000,00.***

    c) ***CAPACITA' ED ESPERIENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA, secondo parametri da specificarsi nel disciplinare di gara.***

    d) ***punteggio riservato alle associazioni come previsto dal precedente all'art.3, comma 2, ultima parte***

6. ***Le istanze saranno valutate dal una Commission, composta da n. tre funzionari dell'Ente, nominata dalla giunta comunale***. La Commissione accerterà la regolarità formale delle domande e delle referenze richieste nel disciplinare di gara e redigerà la graduatoria di merito, attribuendo i punteggi sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi.
7. L'affidamento del servizio avverrà previa presa d'atto da parte della Giunta comunale, a cui seguirà la sottoscrizione della relativa convenzione.

**ART. 4**

## PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI

***Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.***

***FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI***

***Il gestore assumerà a proprio carico tutti i costi di esercizio e tutte le spese, anche delle utenze (luce, acqua, gas, riscaldamento e telefono) con intestazione diretta dei contatori, nonché quelle inerenti a:***

- ***Funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi accessori;***

- ***Conveniente pubblicizzazione delle attività degli impianti anche a livello intercomunale e provinciale;***

- ***Acquisto di materiali e prodotti necessari per effettuare le pulizie e le disinfezioni sia degli impianti, dell'acqua e dell'intera area destinata a servizi;***

- ***Spese per l'approvvigionamento idrico ed energetico comprensivo di ogni utenza, degli oneri di smaltimento delle acque con l'intestazione diretta di tutti i singoli contatori.***

***INTERVENTI SULLE STRUTTURE***

A) ***INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA O RIPARATIVA (A CARICO DEL GESTORE):***

***Hanno come finalità la conservazione del patrimonio esistente e sono destinati, quindi, al ripristino delle diverse anomalie ed alla conservazione dei fabbricati e delle strutture:***

- ***Riparazione di opere murarie relative a pavimenti, intonaci e rivestimenti interni ed esterni di qualsiasi natura e materiale;***

- ***Carteggiatura, preparazione del fondo e applicazione di nuova pittura su pareti esistenti;***

- ***Disotturazione e/o riparazione delle colonne di scarico delle acque bianche e di quelle nere quando il danno sia determinato da cause imputabili ad improprio o cattivo uso;***

- ***Riparazione di serrature, di pompe chiudi porta, di maniglie e di cerniere;***

- ***Riparazione di inferriate, cancellate, ringhiere, serramenti in alluminio o legno nei casi in cui non sia necessaria la sostituzione;***

- ***Riparazione di impianti elettrici e di illuminazione con sostituzione di interruttori, prese di corrente, deviatori, portalampade, lampade ad incandescenza e fluorescenti, reattori, starter, plafoniere ecc.;***

- ***Riparazione della rubinetteria, dei raccordi, dei sifoni, delle chiavi di arresto, delle tubazioni esterne dell'impianto idrico, nonché la riparazione delle parti mobili delle cassette di scarico wc incassate ed esterne, verifiche e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari;***

- ***Riparazione di infissi esterni ed interni e dei relativi vetri, nonché dei meccanismi di apertura dei serramenti;***

- ***Manutenzione impianto elettrico nei bagni;***

- ***Pulizia e taglio delle aree verdi, delle siepi e degli alberi compresi interventi integrativi di risemina o piantumazione;***

- ***Manutenzione del manto erboso, ove esistente;***

- ***Manutenzione delle pavimentazioni sportive di qualsiasi tipo mirata al rilievo di eventuali parti distaccate o degradate, con eventuale rimozione delle parti deteriorate e loro sostituzione con identico materiale previa preparazione del sottofondo;***

- ***Controllo dello stato di integrità di tralicci, fili e reti recinzioni esterne;***

- ***Manutenzione degli impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria con sostituzione di pompe, filtri, valvole, raccordi ecc., esclusi i generatori di calore e/o gli scambiatori;***

- ***Controllo periodico dell'efficienza dei dispositivi di protezione delle linee elettriche, dell'illuminazione di emergenza, dei sistemi antintrusione, della rete antincendio e dei relativi presidi fissi di spegnimento e più in generale di tutta l'impiantistica.***

- ***Svuotamento di pozzetti e tubazioni intasate mediante aspirazione con autobotte attrezzata e successivo lavaggio degli stessi con acqua a forte pressione;***

***B) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O PROGRAMMATA:***

***(A CARICO DELL'ENTE PROPRIETARIO):***

***hanno come finalità la preservazione del patrimonio con interventi preordinati, o di promuovere provvedimenti generali di recupero, ristrutturazione, riqualificazione o adeguamento normativo e funzionale dei beni esistenti:***

- ***Verifica di eventuali processi di degrado delle strutture orizzontali e verticali, dei giunti e delle sigillature. Individuazione di eventuali fenomeni di disgregazione, scaglionatura, cavillatura, fessurazione, distacchi;***

- ***Controllo dello stato di conservazione delle finiture. Rilievo della presenza di depositi, efflorescenze, bollature, croste, sfarinamenti e microfessure;***

- ***Sostituzione di grondaie, pluviali, converse, scossaline;***

- ***Rifacimento completo di impermeabilizzazione di copertura previa rimozione vecchio manto;***

- ***Rifacimento di tinteggiature, verniciature e rivestimenti murali interne ed esterne causa vetustà;***

- ***Sostituzione completa dei pavimenti interni ed esterni di qualsiasi tipo causa vetustà;***

- ***Sostituzione di inferriate, cancellate, cancelli, serramenti in legno o alluminio;***

- ***Rifacimento di impianti elettrici e di illuminazione esterna quando la sostituzione non consente riparazioni o per adeguamenti normativi;***

- ***Sostituzione di apparecchiature della Centrale termica e di radiatori rovinati da vetustà o adeguamento impianti imposto da normative di sicurezza;***

- ***Sostituzione di estintori e apparecchiature antincendio;***

- ***Sostituzione o riparazione di tratti di reti idriche o di reti di smaltimento acque bianche o nere con conseguenti ripristini edili, stradali e del verde;***

***MODIFICHE E MIGLIORIE***

***E' fatto divieto al gestore di effettuare qualsiasi intervento che possa modificare e/o trasformare la struttura, le installazione, gli impianti, gli accessori e le pertinenze del Centro Polisportivo.***

***Ove nel corso dell' affidamento in gestione si rendesse necessario realizzare opere di qualsiasi natura anche mobili o amovibili per migliorare la fruibilità della struttura, ogni intervento dovrà essere preventivamente concordato per iscritto con l'Amministrazione Comunale, che valuterà l'opportunità delle operazioni e dovrà rilasciare formale autorizzazione.***

***La spesa per tali interventi sarà a totale carico del gestore.***

***Al termine dell'affidamento in gestione le strutture mobili o amovibili dovranno essere asportate a cura e spesa del gestore, mentre le strutture fisse saranno acquisite dal Comune, senza che il gestore possa pretendere rimborsi, indennizzi o comunque vantaggi di alcun genere***

## ART. 5
## CONTROLLO

1. L'amministrazione comunale si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto a mezzo di un comitato costituito secondo quanto previsto nel presente articolo.
   Detto Comitato:
   a) accerta l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento e dalla relativa convenzione, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili;
   b) svolge il controllo sulla gestione e manutenzione degli impianti.
   c) Il Comitato è composto dall'assessore allo Sport, da un consigliere di maggioranza, da uno di minoranza e da un funzionario dell'Ente comunale.
2. Al fine di consentire il controllo dell'amministrazione sulla gestione dell'impianto, il concessionario si obbliga annualmente a fornire al Comitato di controllo:
   - il nominativo del Direttore dell'impianto;
   - una relazione entro il mese di giugno sulla situazione dell'impianto comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione spettante, nonché una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente;
   - entro lo stesso mese di giugno, il programma delle attività da effettuarsi nell'impianto durante l'anno successivo;
   - entro il mese di settembre, copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché una relazione sull'attività svolta, completa dei dati riferiti alla gestione dell'impianto.
3. L'amministrazione potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, verifiche sull'impianto, senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive.

## ART. 6
## DURATA DELLA CONCESSIONE

1. ***La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata non può superare gli anni sette. E' escluso ogni rinnovo tacito***.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale, la concessione può cessare per scioglimento dell'ente concessionario, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

## ART. 7
## RESPONSABILITA' DEL GESTORE – GARANZIE FIDEJUSSORIE

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il concessionario solleva altresì l'amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa ai danni che

venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività annesse. A tal fine, è fatto obbligo al concessionario di stipulare polizza di responsabilità civile verso terzi presso primaria compagnia assicurativa.

4. A garanzia delle obbligazioni indicate in convenzione, il concessionario è tenuto a stipulare adeguata polizza fidejussoria, bancaria.

**ART. 8**
**ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali, salvo espresse esclusioni.
2. Per ogni singola attività, il concessionario ha l'obbligo di ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. Il concessionario dovrà curare il servizio in modo continuativo e giornaliero garantendo una regolare pulizia e una corretta fruibilità di tutti i locali e una manutenzione costante sui beni immobili, mobili ed attrezzature, verificando sempre il corretto ed appropriato uso degli impianti sportivi, nonché segnalando all'amministrazione comunale l'eventuale verificarsi di danni od altro, imputabili o meno a responsabilità di terzi.
5. L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
6. Il rapporto di concessione non comporta in nessun caso l'uso esclusivo degli impianti sportivi che ne sono oggetto.
7. Il concessionario si impegna , oltre promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce d'età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico- motorio.
8. Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purchè in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione. Deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie , nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
9. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione.

**ART. 9**
**UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. Il concessionario ha l'obbligo di ammettere all'usufruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
2. In ogni caso, dovrà essere data priorità alle società o associazioni sportive di Carinaro che svolgono attività sportiva agonistica. Al riguardo, nella convenzione saranno riservate un numero di giornate, articolate per fasce orarie, in cui consentire a dette società le varie attività, quali allenamento, partite di campionato, ecc.

***3.*** Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario**.**

4. ***il concessionario deve impegnarsi ad accogliere gratuitamente ai corsi sportivi ed al campus estivo (qualora sarà organizzato) un congruo numero di bambini e ragazzi di Carinaro, che sarà il Comune ad individuare, anche nel numero, sulla base delle condizioni sociali e familiari, entro un limite di corrispettivo per rette pari annualmente ad € 8.000,00, somma nella quale sono comprese anche le spese per l'organizzazione***

***annuale della Festa dello Sport. Inoltre, il concessionario dovrà impegnarsi a praticare uno sconto del 40% a tutti i cittadini carinaresi sulle tariffe previste per l'utilizzo degli impianti (affitto ad ore dei campi di gioco). Nel caso di giochi a squadre, il predetto sconto del 40% verrà applicato solo ai partecipanti residenti in Carinaro per quota parte. La residenza deve essere provata con idoneo documento di riconoscimento.***

**ART. 10**
**DISPONIBILITA' DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE**

L'amministrazione comunale ha la facoltà di disporre sempre di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali , nonché per interventi di straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.

**ART. 11**
**MANIFESTAZIONI AL PUBBLICO**

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere ai competenti uffici territoriali.
2. Il concessionario risponde nei confronti dell'amministrazione comunale, per qualsiasi danno a per-sone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve inoltre, obbligatoriamente, comunicare all'ufficio sport il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.

**ART. 12**
**CONSUMI, IMPOSTE E TASSE**

1. Il concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.
2. Sono a carico del concessionario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre ad ogni imposta e tassa, ***compresa quella relativa allo smaltimenti rifiuti.***

**ART. 13**
**SORVEGLIANZA E CUSTODIA**

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza e custodia dell'intero complesso. In particolare:

a) apertura, chiusura, conduzione dell'impianto. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo viene utilizzato da terzi regolarmente autorizzati;
b) Custodia anche notturna dell'impianto, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi siano collocati.
c) Scrupolosa osservanza delle norme vigenti sia in materia igienico sanitaria sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi.

**ART. 14**
**ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI**

Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:

a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
***b)*** esercizio di bar e ristoro riservato ai soci, o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico. ***In caso di manifestazioni aperte al pubblico con il pagamento di un biglietto di ingresso sempre che ne ricorrono le condizioni di legge, , in occasione dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario, dovrà essere pattuito anche una percentuale dell'incasso in favore dello stesso.***

c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.
La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
Ogni onere e ogni provento sono a carico e a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

**ART. 15**
**TARIFFE**

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario.
2. Le tariffe sono determinate con provvedimento dell'amministrazione comunale in accordo col concessionario e sono applicate dallo stesso senza alcun incremento o diminuzione a qualsiasi titolo individuato. Con detto provvedimento possono essere previste differenziazioni per tipo di impianto, per fasce orarie e/o per tipo di utenza.
3. Di tali tariffe dovrà essere data adeguata pubblicità all'interno dell'impianto.

**ART. 16**
**RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO**

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'amministrazione dell'intero complesso sportivo.
    a. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
    b. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento. .

**ART. 17**
**CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

2. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine ultimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
    A) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione e documenti contabili di cui all'art.5 ;
    B) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
    C) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'amministrazione comunale;
    D) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
    E) cessione della concessione.

3. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
    A) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
    B) per gravi motivi di ordine pubblico;
    C) per il venire meno della fiducia dei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con le finalità istituzionali dell'amministrazione comunale, come enunciati all'art. 4.

4. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

    - grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;
    - gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
    - -rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
    - grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
    - chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per

più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;.

5. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'amministrazione comunale almeno sei mesi prima.

**ART. 18**
**PENALITA'**

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente regolamento si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
   a. per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 250,00;
   b. per opere di manutenzione e pulizia ordinaria non effettuata: il 10% del valore;
   c. per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 25,00 per singoli casi individuali ed € 100,00 per singoli casi di società o associazioni.

**ART. 19**
**TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA E PRIVACY**

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, non 241, viene disposto che.
2. l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianza da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'amministrazione comunale alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
3. l'amministrazione comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze e suggerimenti.
4. Nell'esercizio della propria attività il concessionario deve attenersi, con scrupolosa osservanza, alle norme contenute nel "Codice della Privacy" adottato con D.Lgs. 196/2003.

**ART. 20 CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.
2. Se le divergenze dovessero permanere, prima delle azioni giudiziarie, deve essere sentita la competente com-
   missione consiliare allo sport che deve esprimere la propria opinione, non vincolante, entro 30 giorni.
3. Per qualsiasi azione giudiziaria competente è il Foro di Aversa.

**ART. 21**
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale.

**O.D.G. ( 2 )**

**MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Relaziona il delegato allo Sport Moretti F., il quale dà lettura delle modifiche regolamentari da apportare!

Segue una discussione promossa dal consigliere Comparone sulla questione delle manifestazioni di cui all'art. 14, che lui aveva inteso, in sede di commissione, solo come manifestazioni a carattere sportivo.

Il Sindaco fa presente che non si può vietare che si faccia qualche manifestazione anche a carattere non sportivo, ma artistico, che possa aiutare il gestore a rientrare nelle proprie spese, nonché costituire anche un introito per il Comune. Tanto si tratterà di pochissime eventuali manifestazione, preventivamente autorizzate dall'A.C., ed effettuate secondo tutti i dettami di legge!

Comparone aggiunge che bisogna assicurare che la pubblicità all'interno del centro (che è frequentato anche da bambini, sia effettuata entro "limiti di decenza"!

Moretti S. elenca tutti i benefici a favore dei cittadini di Carinaro, previsti nell'ambito del regolamento che si va ad approvare.

Barbato D. afferma che non sarebbe un'idea malvagia quella della concessione del bar a terzi, estrapolandolo dalla concessione del servizio di gestione dell'impianto!

Si passa quindi alla votazione (sul testo delle modifiche così come presentato nella posposta all'odg.:

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 4 (D'Agostino D. – Comparone T. – Sardo R.- Barbato D.)

ASTENUTI: 1 (Petrarca P.)